

in collaborazione con



Newsletter n. 4/2021

**PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO CON CREDITI DI IMPOSTA ALTRUI: CESSIONARIO NON RESPONSABILE SE
DIMOSTRA D' AVER VERIFICATO LA PREVIA ESISTENZA DEL CREDITO**

È frequente, da parte dell' Agenzia delle Entrate, la contestazione di indebita compensazione, realizzata attraverso l' utilizzo di crediti d' imposta maturati da altri soggetti e da questi ceduti a terzi. La fattispecie è così riassumibile: l' impresa Alfa acquista, da Beta, un credito d' imposta; quindi, Alfa compensa un proprio debito d' imposta con il credito oggetto di cessione. Ove questo venga ritenuto inesistente, l' Agenzia delle Entrate recupera il relativo ammontare tanto in capo a Beta (che lo ha esposto in dichiarazione), quanto in capo ad Alfa (che lo ha compensato e nei cui confronti sarà irrogata la sanzione per omesso versamento).

Con la sentenza n. 344 del 4 dicembre 2020 – relativa ad una fattispecie identica a quella descritta – la Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza ha accolto il ricorso di una società (Alfa, di cui sopra) avverso un atto di recupero crediti notificato dall' Agenzia delle Entrate per un' ipotesi, per l' appunto, di indebita compensazione.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha evidenziato che la cessionaria aveva operato diligentemente, avendo acquistato *“regolarmente e correttamente”* i crediti d' imposta usati poi in compensazione, preventivamente *“verificandone l' esistenza e la sussistenza in capo ai cedenti”*. Nell' esame della vicenda, il Collegio si è focalizzato sugli atti prodromici all' acquisto dei crediti, valorizzando la sussistenza del visto di conformità apposto sui crediti d' imposta oggetto di cessione, nonché il fatto che i pagamenti fossero avvenuti mediante bonifico bancario. La Commissione provinciale ha così sancito che quella operata da Alfa è una compensazione del tutto lecita. La contribuente non solo ha agito correttamente, svolgendo le opportune verifiche del caso, ma ha anche giustificato gli acquisti dei crediti da altri soggetti tramite ampia produzione documentale.

Può dunque concludersi che la diligenza nell' esame dell' esistenza del credito esclude la responsabilità del cessionario non solo per l' irrogazione della sanzione di indebita compensazione, ma anche per il recupero dell' imposta.

Dal punto di vista civilistico va poi osservato che in tema di cessione del credito ai sensi dell' art. 1266 c.c., nonché alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, il cedente **deve garantire** che il credito ceduto è sorto e non si è ancora - per qualsiasi motivo - estinto al tempo della cessione.

In particolare, sul cedente grava un' obbligazione di garanzia che ha natura di **obbligazione accessoria** ed adempie alla funzione di assicurare comunque il ristoro del cessionario quando l' effetto traslativo della cessione manchi in tutto o in parte, a causa dell' inesistenza completa o parziale del credito.

Da ciò ne consegue che, in caso di cessione di credito, l' inadempimento dell' obbligazione di garanzia da parte del cedente si traduce in un **diritto (di natura risarcitoria)** in capo al cessionario.

Alfa potrebbe, dunque, agire in giudizio nei confronti di Beta per vedersi rifondere il corrispettivo della cessione e le sanzioni irrogate dall' Agenzia delle Entrate.

a cura di

avv. Stefano Artuso

e prof. avv. Laura Durello

